

Tabella ausiliaria “1”

REQUISITI PER L'ACCESSO ALLE AREE

NOTE:

1. I profili professionali ed i titoli di studio necessari per l'accesso alle categorie, specificati nel catalogo dei profili prof.li dell'ente, fanno riferimento alle declaratorie di cui all'allegato A) del C.C.N.L. 16 novembre 2022.
2. Costituisce titolo di accesso per l'area degli operatori la licenza della scuola dell'obbligo e, in particolare:
 - la licenza elementare, per i nati fino al 31.12.1951;
 - la licenza di scuola media inferiore, per i nati dal 01.01.1952.
3. Costituiscono titoli di scuola secondaria:
 - per l'area degli operatori esperti, attestato di qualificazione professionale, ossia titolo di studio rilasciato dopo un corso di istruzione e formazione di durata triennale;
 - per l'area degli istruttori, diploma di scuola secondaria superiore ossia titolo di studio rilasciato dopo un corso quinquennale.
4. Per equipollenza dei titoli di studio si intende che i titoli abbiano i medesimi contenuti equivalenti e siano di uguale valore ed efficacia: la competenza a stabilire l'equipollenza o meno tra i titoli di studio presentati dai candidati e quelli richiesti per l'ammissione al concorso spetta all'Amministrazione comunale quando non è prevista specificatamente dalla legge. Si richiamano altresì le tabelle ausiliarie n. 2 e 3 allegate al presente regolamento.

PERCORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E TITOLI RILASCIATI

PERCORSI DI ISTRUZIONE DI DURATA QUINQUENNALE

SISTEMA	DENOMINAZIONE	DURATA DEL CORSO	TITOLO RILASCIATO
LICEO	Liceo classico	5 anni	Diploma di liceo classico
	Liceo scientifico	5 anni	Diploma di liceo scientifico (vari indirizzi)
	Liceo linguistico	5 anni	Diploma di liceo linguistico
	Liceo musicale e coreutico	5 anni	Diploma di liceo musicale e coreutico (vari indirizzi)
	Liceo artistico	5 anni	Diploma di maturità artistica (vari indirizzi)
	Liceo delle scienze umane	5 anni	Diploma di liceo delle scienze umane (vari indirizzi)
ISTITUTO TECNICO	Istituti tecnici:		Diploma di istituto tecnico:
	- settore economico - settore tecnologico	5 anni 5 anni	- settore economico (vari indirizzi) - settore tecnologico (vari indirizzi)
ISTITUTO PROF.LE	Istituti professionali	5 anni	Diploma di istituto professionale (vari indirizzi)

SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEF.P.)

Dall'anno scolastico 2010/2011, è entrata in vigore la riforma complessiva del secondo ciclo di istruzione e formazione, che si articola in percorsi di istruzione di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali) e percorsi di istruzione e formazione professionale, di competenza regionale.

Al termine del 1° ciclo, è possibile assolvere l'obbligo di istruzione ed esercitare il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sia nei percorsi di istruzione quinquennale, sia nei percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali (IeFP).

Il sistema di istruzione e formazione professionale (IeF.P.) si articola in percorsi di durata triennale e quadriennale, finalizzati al conseguimento – rispettivamente – di qualifiche e diplomi professionali. Le qualifiche e i diplomi professionali, di competenza regionale, sono riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario, in quanto compresi in un apposito Repertorio nazionale, condiviso tra Stato e Regioni con Accordi del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012. A partire dai 15 anni di età, si può conseguire una qualifica professionale anche attraverso l'apprendistato di 1° livello (D.Lgs. 167/2011 art. 3), così come regolato dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 15 marzo 2012.

Al termine dei primi due anni, inoltre, viene rilasciato - su richiesta dello studente - il certificato delle competenze di base acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Le modalità organizzative e le metodologie di realizzazione dei percorsi prevedono attività di stage, di laboratorio e di tirocinio e si caratterizzano per flessibilità e personalizzazione. I percorsi IeFP sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni, secondo criteri condivisi a livello nazionale, oppure dagli Istituti Professionali, in regime di sussidiarietà, se previsto dalla programmazione regionale, ai sensi dell'Intesa in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010.

La qualifica professionale triennale di istruzione e formazione professionale (IEF.P.) costituisce titolo di accesso minimo all'area di operatore esperto, per gli specifici ambiti e profili del fabbisogno, come specificati nei bandi di concorso.

Tabella ausiliaria “3”

EQUIPOLLENZA DEI DIPLOMI DI LAUREA

LAUREA	TITOLO EQUIPOLLENTE	AMBITO DI EQUIPOLLENZA	NORME
Scienze politiche	Giurisprudenza	ammissione a tutti i concorsi per le amministrazioni governative, salvo che per la carriera giudiziaria	art. 168, R.D. 31.08.1933, n. 1592
Scienze dell'amministrazione	Giurisprudenza, Scienze politiche	ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego	D.M. 20.05.1991
Scienze internazionali e diplomatiche	Scienze politiche	tutti gli effetti	art. 11-bis, D.L. 21.04.1995, n. 120, convertito in L. 21.06.1995, n. 236
Scienze della comunicazione	Sociologia, Scienze politiche	ammissione ai pubblici concorsi	D.M. 21.12.1998
Sociologia	Scienze politiche, Economia e commercio	tutti gli effetti escluso iscrizione albo commercialisti e ammissione concorsi e cattedre	art. unico, L. 6.12.1971, n. 1076, come integrato dall'art. 1, L. 15.10.1982, n. 757
Scienze statistiche e demografiche Scienze statistiche e attuariali Scienze statistiche ed economiche	Scienze politiche, Economia e commercio	ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego	D.M. 12.08.1991, come integrato dal D.M. 22.03.1993
Scienze economiche e bancarie Scienze economiche	Economia e commercio	tutti gli effetti	art. unico, L. 29.11.1971, n. 1089
Scienze economico-marittime	Economia e commercio	tutti gli effetti	art. 2, L. 14.02.1990, n. 28
Scienze bancarie e assicurative Discipline economiche e sociali	Economia e commercio	ammissione ai pubblici concorsi	art. 2, L. 15.10.1982, n. 757
Economia marittima e dei trasporti Commercio internazionale e mercati valutari	Economia e commercio	tutti gli effetti	art. 1, L. 14.02.1990, n. 28
Economia politica Economia aziendale Scienze economiche e sociali	Economia e commercio	ammissione ai pubblici concorsi	art. unico, L. 8.01.1979, n. 10
Economia bancaria, finanziarie e assicurativa	Economia e commercio	partecipazione ai pubblici concorsi e agli esami di Stato per l'esercizio della professione di commercialista	D.M. 22.12.1994 e D.P.C.M. 1.07.1998

Tabella ausiliaria “3”

LAUREA	TITOLO EQUIPOLLENTE	AMBITO DI EQUIPOLLENZA	NORME
Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari Economia delle amministrazioni pubbliche e istituzioni internazionali Economia e legislazione per l'impresa	Economia e commercio	partecipazione ai pubblici concorsi	D.M. 14.10.1996
Storia	Lettere	ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego	D.M. 26.04.1993
Musicologia	Lettere	ammissione ai pubblici concorsi	D.M. 18.03.1998
Conservazione dei beni culturali	Lettere, Materie letterarie	ammissione ai pubblici concorsi	D.M. 10.06.1998
Pedagogia	Scienze dell'educazione	ammissione ai pubblici concorsi	D.M. 18.06.1998
Ingegneria mineraria	Ingegneria per l'ambiente e il territorio	ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego	D.M. 25.05.1991
Ingegneria forestale	Ingegneria per l'ambiente e il territorio	ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego	Combinato disposto art. 9, ultimo comma, L. 341/90 e D.M. 7.05.1992
Ingegneria delle tecnologie industriali (indirizzo economico-organizzativo)	Ingegneria gestionale	ammissione ai pubblici concorsi	D.M. 25.11.1996
Ingegneria idraulica	Ingegneria civile (indirizzo idraulica)	ammissione ai pubblici concorsi	D.M. 16.12.1996
Discipline nautiche (o Scienze nautiche)	Matematica, Fisica, Ingegneria	partecipazione ai pubblici concorsi, nei casi in cui tra i titoli di ammissione sono presenti le lauree in Matematica, Fisica e Ingegneria	D.M. 21.12.1998
Scienze della produzione animale	Scienze agrarie	ammissione ai pubblici impieghi e all'esame di stato per l'esercizio della professione di agronomo	art. unico, L. 28.12.1977, n. 971
Scienze agrarie tropicali e subtropicali	Scienze agrarie	ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi	D.M. 6.04.1995
Scienze delle preparazioni alimentari	Scienze e tecnologie alimentari	partecipazione ai pubblici concorsi	D.M. 22.12.1994

Tabella ausiliaria “3”

LAUREA	TITOLO EQUIPOLLENTE	AMBITO DI EQUIPOLLENZA	NORME
Chimica e tecnologia farmaceutiche	Farmacia	tutti gli effetti	art. unico, L. 15.10.1982, n. 756
Chimica	Chimica industriale	ammissione ai concorsi nella pubblica amministrazione	D.M. 8.02.1994
Diploma di Baccellierato internazionale	Diplomi finali di istruzione secondaria di 2° grado a condizione dell'iscrizione da parte delle istituzioni che li hanno rilasciati nell'elenco previsto dall'ordinanza ministeriale 19.12.1989, n. 429 (G.U. 12.01.1990, n. 9)		
Licenza elementare conseguita prima del 1962	Licenza di scuola media conseguita successivamente		
Relazioni pubbliche	Scienze politiche	ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi	D.M. 23.07.1999
Economia bancaria, Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari ed Economia assicurativa e previdenziale	Economia e commercio	ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi	D.M. 05.08.1999
Economia del turismo	Economia e commercio ed Economia aziendale	ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi	D.M. 19.10.2000

Ai sensi dell'art. 17, comma 118, della legge 127/97, i cittadini italiani che hanno conseguito un titolo accademico austriaco sono ammessi con riserva a tutti i concorsi banditi da amministrazioni pubbliche in attesa della dichiarazione di equipollenza prevista dall'art. 1 della legge 12.02.1992, n. 188.

Tabella ausiliaria “4”

INCOMPATIBILITA' COMPONENTI COMMISSIONI

Si riporta il testo degli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile:

Art. 51 (Astensione del giudice)

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52 (Ricusazione del giudice)

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.